



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

LINEE GUIDA

SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO PER I VICE SEGRETARI COMUNALI

(articolo 16-ter, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il vice segretario comunale, debitamente autorizzato dalla competente Sezione regionale dell'Albo ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è tenuto al rispetto dell'obbligo formativo illustrato nell'articolo 2 delle presenti linee guida. L'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (di seguito Albo nazionale) e le Prefetture-Utg, sede delle Sezioni regionali dell'Albo (di seguito Prefetture-Utg), provvedono, secondo le rispettive competenze, all'attuazione delle relative disposizioni.

Articolo 2

(Formazione del vice segretario comunale)

1. Il vice segretario comunale, dopo il conseguimento dell'autorizzazione da parte della Prefettura-Utg, è iscritto in un apposito elenco curato dall'Albo nazionale. A tali fini, le Prefetture-Utg comunicano all'Albo nazionale, entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, i nominativi dei vicesegretari incaricati.
2. L'Albo nazionale organizza con modalità telematiche, per gli iscritti in tale elenco, appositi corsi della durata complessiva di 20 ore di *e-learning* da svolgersi nel "Campus Virtuale" dell'Albo su materie attinenti i compiti e le funzioni del segretario comunale e provinciale. I corsi hanno contenuti audio-video pre-registrati, corredati da materiale di studio e da approfondimenti tematici. L'impianto didattico e le modalità di accertamento ed attestazione circa l'assolvimento dell'obbligo formativo sono approvati con decreto del Prefetto responsabile dell'Albo nazionale, al di fuori del piano generale annuale delle iniziative di formazione di cui all'articolo 10, comma 7, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma

Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <https://albosegretari.interno.gov.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

- 3 Non sono soggetti agli obblighi formativi di cui al comma 2 i vice segretari incaricati ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, per il periodo di 120 giorni dalla vacanza della sede.
- 4 Le informazioni sulle modalità ed i tempi per la partecipazione ai corsi sono fornite dall'Albo nazionale con apposita comunicazione agli interessati, trasmessa tramite pec indirizzata all'ente locale in cui il vice segretario svolge le funzioni ed inviata per conoscenza anche alla Sezione regionale.
- 5 L'assolvimento dell'obbligo formativo abilita il vice segretario all'esercizio delle funzioni per un periodo di 12 mesi complessivi per ciascun incarico.

Articolo 3

(Mancato assolvimento dell'obbligo formativo)

- 1 Nelle more della comunicazione dell'Albo nazionale di cui al comma 4 dell'articolo 2, il vice segretario, che ha conseguito la prescritta autorizzazione, svolge pienamente le relative funzioni.
2. Il vice segretario è tenuto ad assolvere l'obbligo formativo entro e non oltre 40 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 4. Nel caso in cui non svolga la formazione prescritta entro tale termine, il vicesegretario è cancellato dall'elenco e non potrà più esercitare le relative funzioni.